

On. Sig. Presidente
della Commissione Giustizia del Senato
On.li Componenti
della Commissione Giustizia del Senato

Oggetto: Audizione in memoria scritta sui DDL S 2005 e S 2205

Ringrazio il Presidente e i Commissari per la richiesta di contributo scritto sui DDL n.2005 e n.2205 in merito alle proposte intese a introdurre norme penali specifiche in tema di discriminazioni riferibili a scelte concernenti la relazionalità sessuale, materia delicata che coinvolge in egual modo famiglie e istituzioni. Il contributo, che preciserò come vicepresidente dell'Associazione Scienza & Vita di Brescia, collaboratrice dell'Istituto Pro Familia, insegnante e madre, è volto a evidenziare alcune criticità che rischiano di minare la visione antropologica personalista finora accolta dal nostro ordinamento giuridico.

1) L'educazione, motore dello sviluppo personale. Comportamenti devianti e prevenzione

La parola 'educazione' é sinonimo di rispetto dei diritti e dei doveri e *respicio* (guardare) è riconoscere la dignità della persona e il valore dei suoi interessi, anche se possono essere oggetto di discussione. La funzione educativa compete a genitori, insegnanti, istituzioni, alleate per trasmettere messaggi coerenti, nel rispetto della pluralità delle posizioni educative, pedagogiche, culturali e religiose. La primaria titolarità educativa dei genitori é giuridicamente riconosciuta¹, non considerarlo attuerebbe un'ingiusta discriminazione. Il contrasto alla violenza inizia con l'intervento pedagogico, mentre ricorrere a disposizioni legislative quale strumento per insegnare ai giovani il rispetto, la valorizzazione della complementarità tra maschi e femmine e la condanna di ogni ingiusta discriminazione costituisce ammissione di un fallimento sul piano educativo e sarebbe anzi un aggravio per soggetti con problemi di socializzazione. C'è bisogno, semmai, d'interventi finalizzati a rendere responsabili quei giovani che sono in un'età caratterizzata da atteggiamenti in continua oscillazione e modificabili. Nel 2017 il Ministero dell'istruzione ha emanato il Piano nazionale per l'educazione al rispetto che avvia un percorso ispirato ai principi dell'art. 3 Cost. per sensibilizzare il mondo della scuola al contrasto delle discriminazioni legate al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali. Opporsi alla violenza, in particolare legata al genere, non vuol dire sposare le teorie che sostengono la necessità di superare la differenza maschile – femminile. Ha avuto successo il film "Les garçons et Guillaume, à table!", racconto di un ragazzo che non vuole giocare a calcio, ma desidera diventare un bravo pianista. I genitori si vogliono mostrare

¹ Cost. art. 30 "E' diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire e educare i figli" e art. 33 "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", Raccomandazione CM/Rec (2010)5 del Comitato dei Ministri del Cons. d'Europa, art. 32 "Le misure dirette a combattere la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare l'educazione dei figli", **Convenzione di Istanbul**, art.17 "Le parti sviluppano e promuovono la capacità dei bambini, genitori ed educatori di fronte ad un ambiente di tecnologie dell'informazione e della comunicazione che fornisce accesso a contenuti sessuali degradanti nocivi", **Dichiarazione Universale dei Diritti**, art. 26, comma 3: "I genitori hanno diritto di priorità nella scelta d'istruzione da impartire ai loro figli", **Protocollo Addizionale** della Dichiarazione, art. 2: "Lo Stato nell'esercizio delle sue funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione", **D.P.R. n. 235/2007**, in modifica D.P.R. 248/1998, all'art. 5 bis di questo, che obbliga gli Istituti Scolastici al Patto di Corresponsabilità.

moderni e si affrettano a circondarlo di tenerezze, a chiamarlo ‘cara’ salvo poi, con sconcerto, scoprire che Guillaume s’innamora di una ragazza: una conferma che all’interno delle categorie dell’essere maschio e femmina si celano varietà caratteriali. Sono numerosi gli episodi orientati a diffondere il concetto di una sessualità indefinita e l’ambigua “decostruzione degli stereotipi di genere”, ma la vera educazione alla parità esclude comportamenti codificati in modo unilaterale.

Sintesi Il punto di vista delle famiglie è elemento imprescindibile quando si affrontano questioni legate all’educazione, come riconosciuto dalle leggi. Necessario non è tanto approvare nuove fattispecie incriminatrici, quanto avviare un percorso educativo che valorizzi il rispetto tra persone, evitando il rischio che si possano verificare fenomeni di restrizioni alla libera circolazione delle idee e di discriminazione a rovescio.

2) Dati su atti discriminatori

Nella relazione del presidente ISTAT Blangiardo nel marzo 2019 alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza troviamo che più del 50% degli intervistati 11-17enni riferisce di essere rimasto vittima di un episodio di bullismo nell’anno precedente. Nelle forme più serie può comportare la violazione di norme penali gravi, minacce, percosse, per arrivare all’istigazione al suicidio. Il tasso di suicidi, più alto nella popolazione con tendenze omosessuali, è argomento utilizzato a riprova dell’esistenza di una “emergenza omofobia” che giustificerebbe le proposte di legge in oggetto. Osserviamo che:

a) *Hard cases make bad law*, un caso estremo è una base scarsa per una legge generale che coprirebbe una gamma di casi.

b) Spesso si tratta di omofobia presunta: più di una sono le tristi storie di chi si è tolto la vita e mentre compagni o genitori smentivano che fosse omosessuale, i media utilizzavano la notizia, senza mai rettificarla, per spingere la legge contro l’omofobia.

c) Ricerche svolte nei paesi cosiddetti *gay friendly* dimostrano che la sofferenza di chi ha tendenze omosessuali non è correlabile all’omofobia. In Danimarca, che ha legalizzato le unioni omosessuali dal 1989, è emerso che da allora fino al 2001 il tasso di suicidi tra le coppie di uomini è stato otto volte superiore a quello registrato per gli uomini uniti a donne². Altre ricerche hanno escluso o notevolmente ridotto il ruolo della discriminazione sociale nella suicidalità di persone con tendenze omosessuali.³ L’Italia, paese cattolico, fu tra i primi Stati europei a decriminalizzare l’omosessualità nel 1889 e lo studio intitolato “A Global Divide On Homosexuality” (Pew Research), sull’atteggiamento verso l’omosessualità nelle principali aree del mondo, certifica che è tra i Paesi aventi i maggiori tassi di accettazione dell’omosessualità, all’ottavo posto; con il 74% non ostili verso gli omosessuali e un 18% contro, è un gradino sotto la Gran Bretagna (76% e 18%), anch’essa sotto la laicissima Francia (77% e 22%). Si fatica a rinvenire quel clima persecutorio e discriminatorio agitato da campagne d’opinione. La necessità di una legge contro l’omofobia sembra più una posizione ideologica che si vuole far percepire come dettata da emergenza, piuttosto che un problema reale.

Il sito dell’ OSCE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) riporta i dati dei reati di matrice discriminatoria nei confronti di persone per etnia, religione, orientamento sessuale, identità di genere o condizioni fisiche o psichiche. Tra i cinquantasette Stati dell’OSCE non vi è consenso su quali altri gruppi meritino di essere protetti in ragione delle “caratteristiche oggetto di tutela” delle diverse legislazioni. Si noti che la segnalazione non equivale a sentenza di condanna. In Italia nel 2019 si sono registrati 1119 reati, dei quali 805 hanno a che fare con razza, etnia, nazionalità e religione (72%), quelli riconducibili a

² *The association between relationship markers of sexual orientation and suicide, 1990-2001*


³ *Suicidi dei gay, l’omofobia non c’entra*, Frank Doyle, 14-09-2013

discriminazioni nell'ambito della categoria disabilità 207 (18%) e 107 (10%) quelli per orientamento sessuale e identità di genere. Questo permette di inquadrare le priorità per evitare che la discussione s'incentri su un unico tema, le discriminazioni di genere: pure se un solo atto di violenza é comunque troppo, i casi di crimini per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi sono sette volte quelli per 'omofobia'.

Dati ufficiali rilevati in Italia

Year	Hate crimes recorded by police	Prosecuted	Sentenced	About these data
2009	134	Not available	Not available	
2010	56	Not available	60	
2011	68	31	19	
2012	71	Not available	10	
2013	472	Not available	Not available	
2014	596	Not available	Not available	
2015	555	Not available	Not available	
2016	736	424	31	
2017	1048	613	40	
2018	1111	613	46	
2019	1119	Not available	Not available	

Nel 2010 è stato creato l'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD) del Ministero dell'Interno che raccoglie le segnalazioni alla polizia di crimini di odio. L'atteggiamento discriminatorio fattispecie di reato rispetto al credo religioso è al secondo posto. In otto anni, dal 10 settembre 2010 al 31 dicembre 2018, il numero di segnalazioni per atti discriminatori a danno di persone omosessuali ammonta a 197 (il 13% del totale) e quello riferito a persone transessuali a 15 (1%), ossia 212 totali, 26 l'anno, due al mese. Neppure c'è una lacuna da colmare perché i reati a danno di persone omosessuali sono già puniti dal nostro ordinamento giuridico e, ricordava Montesquieu, "le leggi inutili indeboliscono le leggi necessarie".



Sintesi Rileviamo dai dati l'assenza di qualunque «emergenza omofobia» in grado di giustificare un simile provvedimento; emergenza, però, invocata dalla stampa e da certa politica per introdurre una legislazione di favore e di speciale tutela per la comunità Lgbt, che si tradurrebbe, così, in una normativa discriminatoria nei confronti di altri italiani.

3) Criticità nella questione del gender.

'Genere' era vocabolo dal significato binario di maschile o femminile, assunse un senso diverso con i movimenti femministi. Oggi indica la componente psicologica e sociale della sessualità che alcuni ritengono slegata dal sesso biologico, ipotesi che sottovaluta aspetti scientifici. Il sesso è determinato geneticamente e le caratteristiche morfologiche e funzionali nei due sessi sono distinte: il cervello maschile e quello femminile sono diversi così come lo sviluppo del sistema riproduttivo regolato da ormoni. L'identità sessuata si fonda sul differente contributo di ciascun genitore. In Norvegia un documentario ha mostrato che proprio dove da anni si attuano politiche per la parità di genere, le differenze di modi e interessi tra uomini e donne (i cosiddetti 'stereotipi') trovano invece conferma. Non c'è dubbio che questioni come lo squilibrio di potere fra maschi e femmine, la visione solo procreativa della sessualità e l'atteggiamento verso l'omosessualità siano stati accompagnati nei secoli a esclusioni sociali e anche a persecuzioni. L'attuale concezione del

gender dà però a questi problemi una risposta inadeguata che mette in discussione l'essenza della realtà umana, la famiglia fondata sulla presenza di un uomo e di una donna. Fino a chiedere che coppie dello stesso sesso possano avere bambini attraverso tecniche di procreazione che comportano manipolazioni di embrioni umani, mercificazione del corpo della donna e danni al suo apparato riproduttivo. La genesi dell'omosessualità è tema complesso, gli esperti parlano di struttura profonda della personalità. Le varianti genetiche da sole non definiscono il comportamento sessuale, come stima una ricerca genetica negli Stati Uniti coordinata dallo scienziato italiano Ganna: i geni potrebbero determinare al massimo il 25% della variabilità nell'orientamento sessuale, il resto sarebbe determinato da fattori culturali e ambientali.

Sul dibattito scientifico s'innesta il problema etico per l'antropologia personalista. L'orientamento omosessuale, poiché non frutto di scelta personale, non è colpevole in sé, anche se dispone ad atti disordinati (non rispondenti al senso della sessualità umana che è quello di esprimere l'amore coniugale fra l'uomo e la donna). Accogliere le persone omosessuali e non rischiare di considerare le differenze in modo statico, lasciandole impermeabili alla conoscenza del vero è lo sguardo che può aiutare. Dove il comportamento non è in armonia con il sesso biologico, possono insorgere sofferenze aggravate da dottrine errate e alleviate, invece, dalla verità con un accompagnamento discreto e competente. Nessuno dev'essere discriminato ingiustamente nella vita sociale e lavorativa per come vive le dimensioni dell'affettività e della sessualità, tranne ovviamente, per tutti, il divieto di esercitare violenza o di compiere abusi su minorenni o soggetti fragili.

Sintesi Il confronto tra l'ideologia del gender e l'antropologia relazionale, ormai decennale, insegna molte cose: non semplificare ragionamenti che possono essere fuorvianti, approfondire i fondamenti antropologici.

4) Disegno di legge n. 2005

Il DDL S. 2005 unifica cinque proposte che hanno alla base il tema comune dell'omotransfobia. Il contenuto è innestato sulla legge Mancino che limita la libertà sul criterio della discriminazione razziale che ha una storia precisa, dopo la tragedia di totale annientamento della persona e del senso stesso di umanità vissute nella prima metà del secolo scorso. La discriminazione è descritta nell'art. 1 della Convenzione di New York come "ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Nata come decreto, la legge Mancino del 1993 è il principale strumento legislativo che l'ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d'odio; fu e resta uno strumento poco felice dal momento che è stata redatta per recepire la Convenzione di N.Y. senza adeguarla ai nostri strumenti giuridici. Non adottare una nuova legge sulla materia e ritenere di utilizzare uno strumento normativo già esistente, la legge Reale Mancino, è un vizio di origine dell'intervento legislativo n. 2205. Sintetizziamo gli elementi che destano le maggiori perplessità nella proposta di estensione della legge Mancino ai motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità:

a) Punto fondamentale è la **violazione del principio di determinatezza della norma penale**. Proporre la definizione dell'identità di genere come percezione che una persona ha di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione, oltre a imporre come vera una teoria tutt'altro che accettata dalla comunità scientifica e oggetto di dibattito, farebbe cadere in contraddizione la legge: da una parte vuole associare l'omosessualità all'identità razziale, cioè a qualcosa di oggettivo, dall'altra utilizza il concetto dell'identità di genere soggettivo e soggetto a mutamenti. Introdurrebbe criteri d'identificazione delle persone fondati non sul sesso ma su variabili soggettive indimostrabili. Il sesso, che è un dato oggettivo, è già un criterio per non discriminare ingiustamente. Il nostro diritto di opinione (art. 4 della S 2005) sarà in balia dell'interpretazione di un giudice-legislatore o dell'interpretazione soggettiva di una vittima. Diventa una sorta di processo alle intenzioni e non ai fatti. Dal nostro ordinamento giuridico non è desumibile la descrizione delle condotte che sarebbero presupposto di una fattispecie penale: potrebbe anche accadere che uno parli male di Tizio, Tizio è omosessuale, ergo quella persona è omofoba. Si comprende la pericolosità riguardo alla certezza del diritto e al principio di oggettività

del reato. Dell'omofobia e della transfobia, nominate nell'art.7, non vi sono neppure definizioni mediche perché non compaiono né tra le patologie previste nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) né tra quelle dell'International Classification of Diseases (ICD) stilata dall'Organizzazione mondiale della sanità. Nel 1973, infatti, l'American Psychiatric Association (APA) ha eliminato l'omosessualità dal DSM-II, anche se per verità si trattò di una decisione politica e non scientifica, condizionata da irruzioni di attivisti durante le riunioni dell'APA, per far passare l'idea che l'omosessualità è immutabile ed equivalente allo stile di vita etero. Per la prima volta nella storia della medicina, una diagnosi (o la sua assenza) avvenne per votazione, come se per votazione si decidesse che il disturbo bipolare non è un disturbo della personalità, ma una variante della personalità.

b) Confligge costituzionalmente con gli articoli 10 e 11 Cost. perché si viola il **principio del corretto recepimento dei trattati internazionali** attraverso gli strumenti normativi dell'ordinamento interno. La legge di ratifica di una convenzione internazionale, quella di New York, per eliminare le forme di discriminazione razziale non può estendere impropriamente l'applicazione verso ambiti, la discriminazione su base omofoba o transfoba, non presi in considerazione dal provvedimento concordato fra gli Stati firmatari. E il disegno di legge n.2005 non convince la Santa Sede in diversi passaggi, messi in evidenza dal messaggio diplomatico della Nota Verbale del giugno scorso, e diretto al Governo italiano: auspica che lo Stato italiano **rispetti i vincoli del Concordato** presenti anche nella Costituzione italiana.

c) Il verbo discriminare rimanda a *discrimen*, e cioè **cogliere la differenza, non equivale di per sé a istigare all'odio**: cogliere la differenza è proprio dell'uomo razziocinante. Impiegare il termine nella sola accezione negativa, accorpondo la discriminazione e l'odio, non tiene conto che ci sono ambiti nei quali non è ingiusta discriminazione considerare la tendenza sessuale, per esempio nella collocazione di bambini per adozione o affido. Il problema sta negli elementi probatori: se Tizio dice a Caio che non condivide la sua scelta di unirsi civilmente con il compagno, come si fa a sapere se Tizio ha espresso questo giudizio mosso dall'odio per Caio o per amore nei confronti suoi o di altri? Solo le discriminazioni ingiuste costituiscono un male.

d) La proposta di legge diventa discriminatoria verso altre categorie di soggetti socialmente deboli non ugualmente protette (anziani, disoccupati, persone in sovrappeso, ecc.), tutti potenziali vittime d'ingiusti atti discriminatori. L'introduzione nel codice penale di un'aggravante specifica a favore di alcune categorie di persone provocherebbe altre discriminazioni, rendendo alcuni cittadini più protetti, creando disparità in sede penale nei confronti di uno stesso reato mentre **l'art. 3 della Costituzione ci definisce tutti uguali** davanti alla legge. I motivi di sesso e disabilità, tardivamente inseriti nel DDL, non rappresentano un'autentica volontà di difendere le donne e i disabili. Lo conferma il fatto che nulla che riguardi la misoginia e l'abilismo è presente nel testo, dall'art. 1 all'art.7 sulla Giornata per 'sensibilizzare' gli studenti, alla destinazione dei fondi previsti nell'art.8, previsti solo per discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. La vera tutela dei disabili deve iniziare combattendo la cultura dello scarto che colpisce i disabili, sia con leggi che permettono di selezionare gli embrioni e di abortire i bimbi affetti da sindrome di Down (fino al sesto mese!), sia con le proposte di legge volte a concedere il suicidio assistito a malati non terminali e depressi.

e) Preoccupa per l'intento di **incidere sul costume sociale**, più che per le effettive esigenze di prevenzione. Identità di genere e orientamento sessuale non possono costituire una qualità paragonabile alla razza, all'origine etnica, ecc., perché diversamente da queste, esse appartengono alla sfera morale. La legge rischierebbe di associare al termine 'omofobia' le obiezioni alle richieste degli omosessuali, per esempio l'accesso al matrimonio (istituto che ha senso solo per le coppie eterosessuali e rilievo sociale per la funzione procreatrice), le adozioni (per il diritto dei minori ad avere un padre e una madre) o le attività nella scuola volte a presentare l'omosessualità come normale atteggiamento della sessualità. Facendo affidamento sull'indeterminatezza del concetto di discriminazione, in futuro si potrebbe tentare di ricondurre al medesimo la non assimilazione tra la famiglia e altre forme di relazionalità, introducendo uno strumento di pressione per approvare successive leggi. In gioco vi sono diritti fondamentali dell'uomo, quali la libertà di pensiero, opinione, espressione e di credo religioso, garantiti e tutelati dagli articoli 19 e 21 della nostra Costituzione (bilanciato dall'art. 414 c.p.). La legge introdurrebbe una criminalizzazione delle opinioni, mentre l'omosessualità è un fenomeno dai contorni quanto meno controversi, sul quale è legittimo avere vedute e pareri diversi. Sarebbero incriminati quelli che aderiscono ad alcune fedi religiose o coloro che distinguono chi adotta uno stile di vita omosessuale riguardo a situazioni e istituti rispetto ai quali quest'ultimo sia ritenuto incompatibile o moralmente inaccettabile. Quello che si propone corrisponde, in sostanza, a un uso

simbolico improprio del diritto penale per funzioni di così detta moralizzazione, che da sempre la dottrina penalistica stigmatizza, uso finalizzato non tanto a esigenze di tutela, ma a creare nuove sensibilità sociali.

f) Il testo si pone in **contrasto anche con l'articolo 33** Cost. che prevede la libertà d'insegnamento. L'abnorme dilatazione delle fattispecie penali pone a rischio la libertà di ricerca e occorrerebbe per legge adeguarsi all'asserita normalità dell'omosessualismo, senza più possibilità di critica. Studi seri di psicologia, ad esempio, che avessero l'intento di affrontare con equilibrio e delicatezza il disagio di chi fosse orientato verso persone del medesimo sesso, finirebbero certamente per rientrare sotto l'attenzione della magistratura.

g) Le norme che s'intendono approvare sono **inutili sul piano legale**, godendo gli omosessuali degli strumenti previsti dal codice penale per tutti i cittadini contro qualunque forma d'ingiusta discriminazione, di violenza, di offesa alla propria dignità, valutabili secondo norme penali di rilievo generale, con l'applicabilità peraltro dell'aggravante costituita dai motivi abietti⁴.

h) L'applicabilità dell'illecito penale ipotizzato esigerebbe indagini processuali sullo stile di vita sessuale delle parti offese, il che appare potenzialmente **lesivo della riservatezza** e, a sua volta, poco liberale. La norma legislativa può acuire il problema: aggrava la solitudine esistenziale del soggetto, spingendolo a credere che gli altri siano tutti contro di lui e il disagio non possa essere risolto con l'equilibrio e la delicatezza di un aiuto competente. Piuttosto sarebbe necessario far leva, come evidenziato anche riguardo ai comportamenti razzisti o d'intolleranza religiosa, su percorsi di mediazione penale, che possano favorire la conoscenza dell'altro, l'autonoma proposta di atteggiamenti riparativi, il dialogo e la riconciliazione.

Sintesi Il DDL S. 2005 è pericoloso riguardo alla certezza del diritto e al principio di oggettività del reato: l'endiadi discriminazione/reato rappresenta uno strumento indefinitamente punitivo, suscettibile di applicazioni illimitate. Identità di genere e orientamento sessuale non possono costituire una qualità paragonabile alla razza e all'origine etnica. Il sesso è già un criterio per non discriminare, le violenze contro le persone omosessuali sono già punite dell'attuale codice penale. Non definire cos'è omofobia porterà a punire i motivi e non i fatti. Appurare se uno è omosessuale e il clamore che ne deriverebbe sarebbe un vero sopruso.

5) Disegno di legge n.2205

Nel ddl n. 2205 (Modifiche al codice penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa) non sono riscontrabili i rischi d'istituzione reato di opinione insiti nel disegno di legge n. 2005.

Permangono perplessità, sulle quali è necessario riflettere, riguardo ai punti del precedente quarto paragrafo ai commi d), g), h).

6) Conclusione

Giova davvero la proposta di legge in oggetto? Il rispetto di tutti può essere favorito dalla condivisione di seri progetti socio-culturali aventi per oggetto la dignità inalienabile di ogni essere umano. In tal modo favorendo un clima nel quale sia possibile riflettere con pacatezza sulle problematiche connesse a ciascuna condizione soggettiva e sui modelli educativi da proporre alle nuove generazioni. La norma legislativa può invece acuire il problema. E' importante quindi opporsi all'approvazione del DDL S. 2005 che appare forzatura avente altre finalità. Il problema sta non solo nella lesione alla libertà di parola bensì nel contenuto

⁴ Per quando riguarda la tutela da qualunque forma di discriminazione, l'art.3 della Costituzione italiana. Il codice penale prevede sanzioni proporzionate alla gravità del reato per i delitti contro la vita (art. 575 e ss. c. p.), contro l'incolumità personale (art. 581 ss. c. p.), i delitti contro l'onore, come la diffamazione (art. 595 c. p.), i delitti contro la personalità individuale (art. 600 ss. c. p.), i delitti contro la libertà personale, come il sequestro di persona (art. 605 c. p.) o la violenza sessuale (art. 609 ss. c. p.), i delitti contro la libertà morale, come la violenza privata (art. 610 c. p.), la minaccia (art. 612 c. p.) e gli atti persecutori (art. 612-bis c. p.).

di ciò che si dice. Questa legge fa leva sul sentimentalismo pietista, ma introduce nell'ordinamento una rivoluzione antropologica nella concezione dell'uomo e della sua natura diversa da quella personalista finora accolta dal nostro ordinamento giuridico. Consacrerebbe omosessualità e transessualità, la cui genesi è ancora allo studio, come beni giuridici ponendole allo stesso livello di razza, etnia, appartenenza a una nazione e orientamento religioso, connotati naturali della persona da tutelare. Un'antropologia umana rielaborata per legge non è davvero propria di un ordinamento liberale. Criterio per una legge è domandarci a cosa serve, quando è veramente necessaria, quali ne sono i costi/benefici e preferire strumenti meno vincolanti.

Ringrazio per la Vostra attenzione e auguro a tutti un buon proseguimento dei lavori.

Prof.ssa Chiara Paganuzzi

Brescia, 8 luglio 2021

INDICE

1) L'educazione, motore dello sviluppo personale. Comportamenti devianti e prevenzione	Pag. 1
2) Dati su atti discriminatori.	Pag. 2
3) Criticità nella questione del <i>gender</i> .	Pag. 3
4) Disegno di legge S. 2005	Pag. 4
5) Disegno di legge S. 2205	Pag. 6
6) Conclusione	Pag. 6